

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
L'ASSESSORE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, che ha autorizzato la concessione, a carico del bilancio regionale, delle provvidenze agli enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e le finalità religiose, di beneficenza e di istruzione;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTO** l'art. 30 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che autorizza l'Assessore regionale per gli Enti Locali - oggi Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro - all'erogazione di somme al fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza;
- VISTA** la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che ha subordinato la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati non specificamente individuati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dei rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione e sue modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'art. 3, comma 2 che ridetermina, nell'allegato 1 - Parte B, tra gli altri interventi, anche quelli in materia di pubblica beneficenza ed assistenza prevedendo per l'anno 2017 una dotazione di € 1.000.000,00 sul capitolo 183705 - Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza;
- VISTA** la riduzione di € 290.000,00, disposta dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della precitata l.r. n. 8/2017, per effetto della quale, la somma effettivamente stanziata sul capitolo 183705 è pari a € 710.000,00;
- VISTA** la successiva legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2017 di "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione", ed in particolare l'art. 6, comma 2, sostitutivo dell'art. 3 - comma 10 - della predetta l.r. n. 8/2017, che dispone il ripristino delle "autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2", nonché l'art. 12, il quale dispone, nell'annessa tabella "B", tra le altre, anche la variazione in aumento per l'anno 2017 di € 290.000,00 sul capitolo 183705 - Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza;
- CONSIDERATO** che, per effetto delle precitate leggi regionali n. 8/2017 e n. 15/2017, l'attuale stanziamento del capitolo 183705 per l'anno 2017 è pari a € 1.000.000,00;

- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017, n. 187 con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017-2019 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019;
- VISTO** il D.A. n. 1176 del 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.18 del 21 aprile 2007, concernente "Criteri e modalità per la concessione di contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e le finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" di cui alla legge regionale n. 65/53 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.A. n. 22 del 16 ottobre 2017, concernente "Criteri e modalità per la concessione di contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e le finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" di cui alla legge regionale n. 65/53 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo allegato "A";
- CONSIDERATO** che il capitolo di spesa n.183705 negli ultimi anni è stato privo di disponibilità finanziaria;
- CONSIDERATO** pertanto che, verosimilmente, la perdurante mancanza di dotazione finanziaria del predetto capitolo di spesa ha scoraggiato la presentazione delle istanze per l'accesso al beneficio economico;
- RITENUTO** opportuno incentivare l'accesso al fondo di che trattasi, ai fini di massimizzare le finalità di cui alla legge regionale n. 65/53 e successive modifiche ed integrazioni, riaprendo i termini di presentazione delle istanze, indicate nell'allegato A al citato decreto n. 22 del 16 ottobre 2017, alla data del 28 febbraio di ciascun anno;

DECRETA

Art.1.

Nell'esercizio finanziario 2017 i termini per la presentazione delle istanze fissati nell'allegato "A" al D.A. 22/2017 al 28 febbraio 2017 ai fini dell'accesso alla concessione di contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e le finalità religiose, di beneficenza e di istruzione, ai sensi della legge regionale n. 65/53 e successive modifiche ed integrazioni sono modificati secondo quanto previsto nell'articolo 2 del presente decreto.

Art.2.

Le istanze per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, relative all'anno 2017, dovranno essere prodotte entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, secondo le disposizioni contenute nell'allegato A al decreto assessoriale n. 22 del 16 ottobre 2017 che si intendono integralmente richiamate ad eccezione delle modifiche introdotte con il presente provvedimento.

Art.3.

Sono fatte salve le istanze già presentate entro il termine del 28 febbraio 2017. Le stesse potranno essere eventualmente integrate secondo quanto previsto nell'allegato "A" al D.A. 22/2017.

Art.4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi della vigente normativa.

Palermo, 27.10.2017



L'ASSESSORE
Carmenita Mangano